



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

Provvedimento n. 108 del 13 NOV. 2019

Oggetto: CT17613 Aci Castello - Appalto per l'affidamento dei lavori di "Regimentazione delle acque piovane in Via Trieste nella frazione di Ficarazzi nel Comune di Aci Castello (CT)" - ReNDiS 19IR032/G3 - CUP J29D16001320001 - CIG 7937525CD5

Provvedimento di esclusione - IMPRESA FARANDA PIETRO

Il sottoscritto Arch. Filippo Finocchiaro, n.q. di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto,

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" nelle parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii. (nel seguito "Codice");

Visto il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);

Visto il Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (G.U. n. 92 del 18 aprile 2019);

Viste Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;

Visto il Decreto a contrarre n. 799 del 11.06.2019 con il quale è stata autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori di cui all'intervento CT17613 Aci Castello - "Regimentazione delle acque piovane in Via Trieste nella frazione di Ficarazzi nel Comune di Aci Castello (CT)" - ReNDiS 19IR032/G3, da svolgersi mediante procedura aperta come definita dall'art. 3, comma 1, lettera sss) e disciplinata dall'art. 60 del Codice, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis e dell'art. 95 del Codice;

Visti il bando, i modelli e gli avvisi di gara approvati con il suddetto Decreto Commissariale n. 799/2019;

Visto il verbale di gara n. 3 relativo alla seduta pubblica del 11.11.2019, recante la determinazione dell'esclusione del concorrente **IMPRESA FARANDA PIETRO** per la seguente motivazione:

"Il Servizio all'esito dall'esame della documentazione amministrativa dei concorrenti:

47. IMPRESA FARANDA PIETRO ALESSANDRO

87. FARANDA PIETRO

e dal confronto di questa, ha riscontrato evidenti elementi che concorrono a far presupporre una possibile esistenza di un centro unico decisionale ed in particolare, non esaustivamente:

- ✓ *tutta la modulistica è verosimilmente redatta dalla stessa mano;*
- ✓ *il contratto di avvalimento è formulato con la medesima modulistica in termini di formattazione e di impostazione;*
- ✓ *le polizze sono state emesse dallo stesso fidejussore;*
- ✓ *i vizi di presentazione del passOE sono identici, così come le dichiarazioni rese in tal senso da entrambi gli o.e..*

Tale presupposto determinerebbe il contravvenire di fatto, per entrambi, a quanto dichiarato in sede di dichiarazione resa tramite modello 2 con riferimento all'art. 80 comma 5 lettera m) del Codice, ovvero:

☒ di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall'art. 80, comma 5, del Codice e specificatamente:

m) di non trovarsi, rispetto ad un altro concorrente partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Più precisamente si dichiara:

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di avere formulato l'offerta autonomamente....

La superiore circostanza fattuale denuncia pertanto la possibile esistenza di una relazione di fatto tra i concorrenti interessati tale da far ritenere che le rispettive offerte possano provenire da un unico centro decisionale (con potenziale violazione dei principi di segretezza etc.) e dunque un collegamento sostanziale.

A tal fine già solo rilevando un possibile concordamento delle offerte, e non anche necessariamente che l'alterazione del confronto concorrenziale vi sia stata effettivamente e in concreto (ex plurimis Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2173/17 - TAR Sardegna, Cagliari 27/02/2018, n. 163 - TAR Sicilia, Catania, sez. I, 23/06/2017, n. 1543 - Consiglio di Stato, sez. V 24/11/2016, n. 4959 - Consiglio di Stato, sez. VI, 22/02/2013, n. 1091 - Consiglio di Stato, sez. V, 11/07/2016 n. 3057 - TAR Lombardia, Milano, sez. I, 29/11/2016, n. 2248 - Consiglio di Stato, sez. V, 16/12/2016, n. 5324), in ragione, della sussistenza di profili di grave violazione delle regole di par condicio e concorrenza con particolare riferimento alla violazione del principio di segretezza ed autonomia della formulazione delle offerte.

Il servizio, per le motivazioni di cui sopra, non ammette l'impresa FARANDA PIETRO e l'impresa FARANDA PIETRO alle successive fasi di gara”.

Rilevata la necessità, nell'esercizio della propria funzione di coordinamento e controllo di cui al § 5.1 delle citate Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, di prendere atto di quanto deciso dal Servizio verifica documentazione amministrativa nel corso della seduta pubblica del 11.11.2019 in merito all'esclusione del concorrente IMPRESA FARANDA PIETRO e di adottare le decisioni conseguenti;

Tutto ciò visto e rilevato, ratifica e dispone l'esclusione del concorrente **IMPRESA FARANDA PIETRO** decisa nel corso della seduta pubblica del 11.02.2019 di cui al verbale n. 3.

Il presente provvedimento, ai fini degli obblighi di pubblicità e di comunicazione di cui rispettivamente all'art. 29 ed all'art. 76 comma 5 del Codice, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, nonché notificato al concorrente escluso a mezzo piattaforma telematica.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(arch. Filippo Finocchiaro)




Il Commissario di Governo

Dott. Maurizio Croce

